

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2000

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda
(divisione CIEM VIIa)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 1999 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha segnalato che lo stock di merluzzo bianco del mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) è a grave rischio di esaurimento.
- (2) Durante la riunione del Consiglio, tenutasi il 16 e 17 dicembre 1999, la Commissione ed il Consiglio hanno posto l'accento sull'urgenza di stabilire un piano di ricostituzione della popolazione di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.
- (3) Nell'immediato occorre permettere al maggior numero possibile di merluzzi bianchi di deporre uova nel periodo che va da metà febbraio alla fine di aprile 2000.
- (4) È quindi urgentemente necessario chiudere la pesca del merluzzo bianco nel periodo suddetto, nella zona geografica pertinente del mare d'Irlanda.
- (5) Gli stock di scampi (*Nephrops norvegicus*), di gamberetti grigi e di pesce piatto nel mare d'Irlanda non sono a rischio e hanno grande importanza commerciale; la chiusura della pesca per proteggere il merluzzo bianco deve pertanto essere concepita in modo da non diminuire in misura rilevante la pesca degli scampi, dei gamberetti grigi e del pesce piatto, pur riducendo al minimo i rischi per il merluzzo.
- (6) Occorre inoltre rendere inapplicabili le misure transitorie per il 2000 stabilite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 ⁽⁴⁾, le quali potrebbero consentire un livello elevato di catture accessorie di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa).

1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2000 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nelle parti della divisione CIEM VIIa situate:

— a sud di una linea retta che collega un punto sulla costa dell'Irlanda settentrionale a 54° 30' N e un punto sulla costa dell'Inghilterra a 54° 30' N, e

— a nord di una linea tracciata collegando con linee rette i punti individuati dalle coordinate seguenti:

un punto sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N

53° 15' N, 05° 00' O

54° 00' N, 05° 00' O

54° 00' N, 04° 00' O

53° 30' N, 04° 00' O

un punto sulla costa occidentale dell'Inghilterra a 53° 30' N

2. In deroga al disposto del paragrafo 1 nella regione e nel periodo di cui trattasi è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché:

a) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti suddette vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

b) a bordo non sia detenuto nessun altro tipo di attrezzo da pesca;

c) le dimensioni di maglia di tutte le reti a strascico a divergenti detenute a bordo rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate;

d) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm;

e) dette reti siano usate solo nelle o in una delle zone seguenti:

i) una zona delimitata da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

53° 30' N, 05° 30' O

53° 30' N, 05° 20' O

54° 20' N, 04° 50' O

54° 30' N, 05° 10' O

54° 30' N, 05° 20' O

54° 00' N, 05° 50' O

54° 00' N, 06° 10' O

53° 45' N, 06° 10' O

53° 45' N, 05° 30' O

53° 30' N, 05° 30' O

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9.